

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

12083

 **Consiglio Regionale del Veneto**

U del 12/07/2016 Prot.: 0017093 Titolario 2.6
CRV CRV spc-UPA

Al Signor Presidente
della QUINTA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della PRIMA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

Ai Signori Presidenti
delle Commissioni Consiliari

Ai Signori Presidenti
dei Gruppi Consiliari

Al Signor Assessore
delegato per i rapporti tra il
Consiglio e la Giunta regionale

Al Signor Segretario generale
della programmazione

Loro sedi

e, p.c.



X LEGISLATURA

oggetto: Progetto di legge n. 163
Proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Riccardo Barbisan, Fabiano Barbisan, Fabrizio Boron, Sonia Brescacin, Roberto Ciambetti, Luca Coletto, Nicola Ignazio Finco, Marino Finozzi, Franco Gidoni, Manuela Lanzarin, Gabriele Michieletto, Silvia Rizzotto, Alberto Villanova e Alessandro Montagnoli relativa a:
"NORME PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON PERSONE IN CONDIZIONI DI FRAGILITÀ O NON AUTOSUFFICIENZA E PER LA QUALIFICAZIONE E SOSTEGNO DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI".

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto e degli articoli 44 e 61 del Regolamento del Consiglio regionale, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto.

La Quinta Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio entro i termini previsti dall'articolo 42 del Regolamento.

SERVIZIO ATTIVITÀ
E RAPPORTI
ISTITUZIONALI

Unità atti
istituzionali

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701233 *tel*
+39 041 2701271 *fax*
uai@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it

La Prima Commissione consiliare, ai sensi e nei termini dell'articolo 66 del Regolamento esprimerà il parere obbligatorio di sua competenza alla Commissione consiliare referente, trasmettendolo per conoscenza a questa Presidenza.


Ove altre Commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti ritenuti afferenti anche alla propria competenza e ritenessero pertanto di esprimere su questi proprio parere, ne formuleranno istanza ai sensi dell'articolo 51 comma 3.

La Commissione referente ha facoltà di acquisire ove ritenuto utile, il parere di altra Commissione per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 51 comma 2 e comma 4 del Regolamento ed è tenuta ad acquisire il parere obbligatorio della Prima Commissione da esprimersi nelle forme e nei termini di cui all'articolo 66 per le modificazioni apportate, prima del voto finale, al progetto di legge, ove queste ineriscano alla compatibilità dei progetti con il diritto della Unione europea e con gli obblighi da essa derivanti o comunque implicino entrate e spese.

Si invita infine il Presidente della Giunta regionale a trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, la scheda di analisi economico-finanziaria nei termini previsti nello stesso articolo.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE


(Roberto Ciambetti)

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Roberto Valente)



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 163

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Riccardo Barbisan, Rizzotto, Finco, Finozzi, Lanzarin, Coletto, Villanova, Michieletto, Boron, Brescacin, Fabiano Barbisan, Ciambetti, Gidoni e Montagnoli

NORME PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON PERSONE IN CONDIZIONI DI FRAGILITÀ O NON AUTOSUFFICIENZA E PER LA QUALIFICAZIONE E SOSTEGNO DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 6 luglio 2016.

NORME PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON PERSONE IN CONDIZIONI DI FRAGILITÀ O NON AUTOSUFFICIENZA E PER LA QUALIFICAZIONE E SOSTEGNO DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI

Relazione:

Per la straordinaria capacità con la quale la famiglia è riuscita, soprattutto in questi ultimi anni, a fronteggiare situazioni complesse quanto diverse tra loro, essa ha dimostrato di essere ancora il pilastro centrale del nostro sistema sociale, lo strumento di formazione e sostegno imprescindibile: se si vuole rilanciare il modello veneto di sviluppo occorre ripartire anche dalla famiglia, mettendola al centro delle politiche e delle scelte.

Con la crisi, però, del welfare e l'abbattimento del sistema delle prestazioni garantite dallo Stato al cittadino, la famiglia è oggi sempre più in difficoltà ed è chiamata ad affrontare sempre nuovi e più complessi ruoli, che non possono essere lasciati alla libera iniziativa dei singoli o piuttosto a singole e non strutturate, esperienze, seppur positive. Si aggiunga poi che il modello di famiglia allargata di un tempo è venuto meno e assieme ad esso è, quindi, mancato quell'ambiente di protezione che tanto ha sostenuto le persone con bisogni di assistenza in condizioni di fragilità se non addirittura di non autosufficienza.

Consapevoli che le politiche per un vero rilancio della famiglia occorrono di una legislazione interdisciplinare, che veda la compartecipazione di diverse competenze e capacità tecniche, e che sia in grado di affrontare in maniera adeguata la nuova realtà sociale, si vuole, tuttavia, con la presente proposta di legge, dare una risposta concreta ai nuovi bisogni ed esigenze legate all'assistenza della persona, soprattutto anziana, ma non solo, in condizioni di fragilità o di non autosufficienza.

Tale problematica va chiaramente affrontata tenendo conto anche del trend di invecchiamento della popolazione: le statistiche dell'Organizzazione mondiale della Sanità sono, in tal senso, altamente indicative, mentre l'Istat indica per la metà del secolo il momento in cui circa il 21,5 per cento della popolazione Veneta avrà più di 75 anni. Non sembra più, pertanto, procrastinabile una adeguata ed efficace risposta alle molteplici difficoltà a cui sono quotidianamente sottoposte oggi le famiglie.

Nello specifico si vuole qui affrontare il tema dell'assistenza domiciliare legata all'attività svolta da operatori comunemente chiamati "badanti", che ha assunto dimensioni tali che non può più essere considerato una questione marginale, ma al contrario una priorità nell'agenda delle politiche sociali. Le criticità presenti oggi nei testi di legge nazionale rappresentano un ostacolo a nuove possibili prospettive occupazionali e nel contempo all'organizzazione di risposte certe e a costi contenuti di servizi domiciliari alla persona, in particolare quella anziana e non autosufficiente.

Secondo una ricerca elaborata e recentemente confermata dal Censis, il numero dei collaboratori che prestano servizio presso le famiglie, con formule e modalità diverse, è passato da poco più di un milione nel 2001 all'attuale 1 milione 655mila (+53%), registrando la crescita più significativa nella componente straniera, che oggi rappresenta il 77,3% del totale dei collaboratori. Sempre secondo la ricerca, sono 2 milioni 600mila le famiglie (il 10,4% del totale) che hanno attivato servizi di collaborazione, di assistenza per anziani o

persone non autosufficienti. E si stima che, mantenendo stabile il tasso di utilizzo dei servizi da parte delle famiglie, il numero dei collaboratori salirà a 2 milioni 151mila nel 2030 (circa 500mila in più).

Quanto emerge dalla ricerca Censis, fa pensare che i servizi di collaborazione domestica in Italia si caratterizzano ancora per la forte destrutturazione, anche quando comportano un'assistenza qualificata a persone non autosufficienti; inoltre solo il 14,3% dei collaboratori ha seguito un percorso formativo specifico.

La pesantezza del fattore organizzativo porta oggi le famiglie a chiedere con forza, oltre agli sgravi di natura economica, una maggiore assistenza alle famiglie per l'assunzione e la regolarizzazione dei collaboratori, ma anche servizi che sul territorio favoriscano l'incontro tra domanda e offerta. Tuttavia le vere incognite che oggi incombono sulla sostenibilità del sistema sono soprattutto di natura economica. Si deve ricordare che il welfare informale ha un costo che grava quasi interamente sui bilanci familiari. Se la spesa che le famiglie sostengono incide per buona parte sul reddito familiare, non stupisce che già oggi, in piena recessione, la maggioranza non riesca più a farvi fronte e sia corsa ai ripari: molte hanno ridotto i consumi pur di mantenere il collaboratore, una buona parte ha intaccato i propri risparmi, alcune hanno dovuto addirittura indebitarsi. L'irrinunciabilità del servizio sta peraltro portando alcune famiglie a considerare l'ipotesi che un membro della stessa rinunci al lavoro per prendere il posto del collaboratore.

Molte famiglie pensano che nei prossimi cinque anni avranno bisogno di aumentare il numero dei collaboratori o delle ore di lavoro svolte; ma al tempo stesso molte famiglie sanno che avranno sempre più difficoltà a sostenere il servizio e altre pensano addirittura che dovranno rinunciarci.

Il lavoro di cura domiciliare alla persona può rappresentare un settore in grado di offrire nuove prospettive occupazionali, in particolare di genere femminile. A tal proposito basti pensare che le attuali assistenti di famiglia, c.d. "badanti", permettono allo Stato di risparmiare oltre 40 miliardi di euro ogni anno che comporta un mancato aggravio di spesa pubblica corrispondente a circa mezzo punto di P.I.L..

E in questo contesto, il servizio svolto oggi dalle "badanti" sembra essere determinante per la tenuta del sistema regionale e nazionale come, peraltro, confermato dalle stesse famiglie; tuttavia non si può non rilevare come sia avvenuto un afflusso di "badanti" non preparate creando un impatto negativo sulla qualità dell'assistenza prestata alle famiglie tenuto conto anche della continua evoluzione dei bisogni in ambito sociale.

La presente proposta di legge regionale si muove, quindi, in un quadro normativo assai complesso e sconta necessariamente, tra le altre problematiche fin qui evidenziate, il limite imposto dalla normativa nazionale in materia giuslavoristica e in materia di politiche fiscali: è infatti pacifico che una risposta ottimale e completa alle esigenze di assistenza familiare richiederebbe sgravi fiscali a sostegno delle famiglie che necessitano di assistenza familiare; e ancora di una più chiara normativa giuslavoristica che stabilisca il confine netto tra le varie forme contrattuali utilizzabili, cercando, da un lato di non essere troppo gravosa per le famiglie, e dall'altro di mettere in protezione il lavoratore che si appresta a svolgere l'attività di assistente familiare (c.d. badante).

Il legislatore regionale non può, però, indugiare ulteriormente per rispondere a tali oggettive difficoltà. Vogliamo, perciò, dare una risposta concreta alle famiglie attraverso la definizione di interventi regionali qui proposti e principalmente orientati al conseguimento dei seguenti risultati:

- offrire la possibilità alle famiglie con persone anziane e non autosufficienti o, più in generale, con persone in condizioni di fragilità o non autosufficienza, di usufruire di un assistente familiare qualificato con particolari competenze ed esperienze adatte alle diverse esigenze di assistenza;*
- mettere al riparo da eventuali contenziosi sul lavoro le famiglie che spesso non sono pienamente consapevoli delle responsabilità e degli obblighi del ruolo di datore di lavoro e quindi nei rapporti di lavoro con l'assistente familiare;*
- consentire alle persone in condizioni di fragilità o non autosufficienza la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale, evitando così il ricovero in una struttura extra-ospedaliera od ospedaliera e consentendo un sicuro risparmio di spesa sanitaria;*
- offrire alle famiglie un servizio di assistenza familiare qualificato e sicuro attraverso la qualificazione e il sostegno del lavoro dell'assistente familiare e l'istituzione di un apposito registro regionale declinato su base territoriale e tenuto conto delle esperienze e competenze degli assistenti medesimi;*
- sostenere la figura dell'assistente familiare che potrà godere di maggiori tutele grazie a regolari contratti di lavoro e ad una formazione e aggiornamento continuo;*
- ridurre significativamente il ricorso al lavoro sommerso e irregolare.*

Il raggiungimento dei principali risultati appena evidenziati sarà sostenuto da molteplici iniziative previste nel testo della presente proposta di legge tra le quali le più significative sono:

- la promozione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro nelle forme più appropriate ed efficaci;*
- la formazione, l'aggiornamento professionale e il tutoring dell'assistente familiare;*
- l'informazione, l'assistenza, il supporto e la consulenza a favore delle famiglie.*

Assume, inoltre, fondamentale importanza l'istituzione del Registro regionale degli assistenti familiari che rappresenta lo strumento utile a sostenere le iniziative e a conseguire i risultati appena accennati. Il Registro sarà pubblico e liberamente accessibile anche attraverso i più moderni mezzi di comunicazione attraverso la rete web e conterrà, in particolare, le informazioni relative al nominativo dell'assistente familiare iscritto al medesimo registro e al possesso dei requisiti di ammissione dello stesso, evidenziando altresì le sue particolari competenze ed esperienze nell'ambito dei compiti e delle attività stabilite dalla Giunta regionale. Il registro è, altresì, articolato in registri territoriali riferiti a ciascun distretto socio-sanitario e a ciascun comune capoluogo di provincia.

Risulta, inoltre, rilevante la funzione degli Sportelli per l'assistenza familiare istituiti dai Comuni che garantiranno, tra l'altro:

- la pubblicazione e la diffusione dei registri territoriali anche negli ambulatori dei medici di medicina generale, nelle altre strutture di cure primarie e nelle farmacie;*
- l'assistenza nella ricerca e nella scelta di un assistente familiare con competenze ed esperienze consone alle esigenze manifestate dalla famiglia;*

- l'orientamento e la consulenza di natura tecnico-amministrativa derivante dalle procedure di assunzione dell'assistente familiare e da ogni altro obbligo ad essa correlato;

- l'orientamento e la consulenza di natura tecnico-amministrativa per accedere all'erogazione del contributo economico inerente l'assunzione dell'assistente familiare.

Ulteriore elemento essenziale al conseguimento delle finalità previste dal testo di legge qui proposto e cioè sostenere le famiglie nell'assistenza delle persone anziane e non autosufficienti e, più in generale, delle persone in condizioni di fragilità o non autosufficienza, è il sostegno economico delle famiglie stesse attraverso la concessione di un contributo economico mensile che sarà concesso qualora:

- l'assistente familiare sia in possesso dei requisiti stabiliti dalla Giunta regionale;

- l'assistente familiare abbia un regolare contratto di lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

- le persone singole e le famiglie si impegnino a far partecipare il personale addetto all'assistenza familiare domiciliare ai programmi di formazione continua e aggiornamento professionale.

Il contributo è costituito dalla corresponsione di una parte dei contributi previdenziali versati a favore dell'assistente familiare e del premio assicurativo contro gli infortuni domestici a favore dell'assistente familiare assunto.

Nello specifico dell'articolato:

- all'articolo 1 sono dichiarate le finalità dell'intervento regionale;

- all'articolo 2 sono individuati i destinatari degli interventi regionali;

- all'articolo 3 è descritta la figura dell'assistente familiare;

- all'articolo 4 sono definiti gli interventi di qualificazione delle attività previste dalla legge;

- all'articolo 5 "Soggetti attuatori", si elencano i soggetti che saranno coinvolti negli interventi di sostegno alle famiglie e di qualificazione della figura dell'assistente domiciliare e che sono fondamentali per il raggiungimento degli e dei risultati attesi;

- all'articolo 6 sono definiti i compiti della Regione;

- all'articolo 7 è prevista l'istituzione del registro regionale degli assistenti familiari;

- all'articolo 8 è stabilita l'istituzione degli sportelli per l'assistenza familiare;

- all'articolo 9 sono definiti gli interventi di sostegno economico alle famiglie;

- all'articolo 10 sono definiti gli obiettivi della formazione dell'assistente familiare;

- all'articolo 11 è stabilito l'impegno finanziario della Regione per l'attuazione degli interventi fissato in 5 milioni di euro annui;

- all'articolo 12 è prevista la clausola valutativa per consentire una migliore valutazione degli effetti prodotti dagli interventi regionali e il grado di raggiungimento dei risultati attesi, nonché l'istituzione di un Osservatorio sul lavoro degli assistenti familiari.

NORME PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON PERSONE IN CONDIZIONI DI FRAGILITÀ O NON AUTOSUFFICIENZA E PER LA QUALIFICAZIONE E SOSTEGNO DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto al fine di sostenere le famiglie nell'assistenza delle persone anziane e non autosufficienti e, più in generale, delle persone in condizioni di fragilità o non autosufficienza definisce, nell'ambito delle più ampie politiche a sostegno della famiglia e tenuto conto delle proprie competenze in materia di salute, assistenza alla persona, istruzione e formazione e mercato del lavoro, nuove norme per la qualificazione, la regolarizzazione e il sostegno del lavoro degli assistenti familiari.

2. La Regione interviene, altresì, per prevenire rimuovere e ridurre situazioni di disagio e di fragilità sociale, avendo riguardo in particolare delle condizioni di non autosufficienza, finalizzate a favorire la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale, evitando il ricovero improprio in una struttura residenziale extra-ospedaliera od ospedaliera.

Art. 2 - Destinatari.

1. Sono destinatari degli interventi, delle prestazioni e dei servizi di cui alla presente legge:

- a) le famiglie con persone in condizioni di fragilità o non autosufficienza in possesso dei requisiti stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che assumono o intendono assumere, in conformità alle disposizioni di legge in materia di lavoro, un assistente familiare;
- b) i lavoratori che svolgono o che sono in attesa di svolgere le attività di assistente familiare di cui all'articolo 3, comma 3.

Art. 3 - Assistente familiare. Definizione e compiti.

1. Per assistenti familiari s'intendono tutti coloro, italiani o stranieri, in possesso di specifici titoli scolastici e professionali individuati dalla Giunta regionale, nonché di adeguata formazione che svolgono, autonomamente o alle dipendenze di un datore di lavoro pubblico o privato, prestazioni di assistenza alle persone anziane e non autosufficienti e, più in generale, alle persone in condizioni di fragilità o non autosufficienza, in ambito domiciliare o prestate temporaneamente come attività di supporto ai familiari o di sostituzione del nucleo familiare presso strutture ospedaliere o strutture residenziali.

2. I lavoratori italiani e i lavoratori stranieri in regola con le disposizioni di legge sull'immigrazione che disciplinano il soggiorno sul territorio nazionale, non ancora in possesso di titoli specifici e di adeguata formazione nell'ambito del lavoro di assistenza domiciliare accedono alle prestazioni della presente legge.

3. La Giunta regionale definisce i compiti e le prestazioni dell'assistente familiare, tenuto conto delle competenze ed esperienze consone alle mutevoli necessità delle famiglie di cui all'articolo 2, comma , lettera a).

Art. 4 - Interventi di qualificazione dell'offerta.

1. La Giunta regionale promuove specifiche azioni per la qualificazione dell'offerta di servizi domiciliari rivolta alla popolazione anziana o comunque in condizione di fragilità o di non autosufficienza, attraverso specifiche azioni di

orientamento, formazione e qualificazione dell'assistente familiare, nonché attività di consulenza e mediazione rivolte alle famiglie di cui alla presente legge.

2. La Giunta regionale promuove e sostiene iniziative di:

- a) formazione, aggiornamento professionale e tutoring dell'assistente familiare;
- b) promozione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro nelle forme più appropriate ed efficaci, nel rispetto della vigente normativa in materia di lavoro;
- c) informazione, assistenza, supporto e consulenza a favore delle famiglie;
- d) sostegno economico a favore delle famiglie;
- e) monitoraggio e verifica degli interventi.

Art. 5 - Soggetti attuatori.

1. Nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle specifiche competenze concorrono, assieme alla Regione, all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge:

- a) gli enti locali;
- b) le aziende ULSS;
- c) gli organismi del Terzo Settore di cui all'art. 1, c. 5 della legge 328/2000;
- d) le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed i loro patronati;
- e) gli enti di formazione professionale in grado di attivare percorsi formativi attraverso propri fondi professionali di riferimento e di garantire il rispetto e il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 10;
- f) altri soggetti privati che operano in ambito sociale e sociosanitario, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, cooperative di tipo A e agenzie per il lavoro.

Art. 6 - Compiti della Regione.

1. La Regione nell'esercitare le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, verifica e controllo attua, in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 5, le seguenti misure inerenti i principi e le finalità della presente legge:

- a) sostiene campagne di comunicazione sociale volte alla promozione, valorizzazione e qualificazione dell'assistente familiare;
- b) sviluppa, nell'ambito delle prestazioni di assistenza domiciliare, azioni di contrasto delle forme di lavoro sommerso e irregolare che ledono i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, allo scopo di migliorare la qualità dei rapporti di lavoro e la qualità delle prestazioni rese alle persone in condizioni di fragilità e di non autosufficienza;
- c) promuove, in conformità alla vigente normativa nazionale, la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza del lavoro e di miglioramento della qualità della vita lavorativa, individuando particolari misure di tutela della categoria dell'assistente familiare, anche attraverso l'iscrizione al registro di cui all'articolo 7;
- d) sostiene l'istituzione a livello territoriale degli sportelli per l'assistenza familiare, in particolare per la promozione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e interventi di assistenza amministrativa e previdenziale a favore delle famiglie e degli assistenti familiari;
- e) garantisce forme di sostegno economico a favore alle famiglie che usufruiscono delle prestazioni di un assistente familiare, in conformità alle

disposizioni statali e regionali in materia di misurazione delle condizioni familiari, reddituali e patrimoniali del richiedente la prestazione agevolata;

f) favorisce la diffusione della conoscenza della lingua italiana e delle nozioni fondamentali di educazione civica tra gli assistenti familiari stranieri, quale momento preparatorio per l'accesso ai percorsi professionalizzanti e per il riconoscimento delle competenze e conoscenze previste per gli assistenti medesimi.

Art. 7 - Registro regionale degli assistenti familiari.

1. È istituito il registro regionale degli assistenti familiari.

2. Il Registro è strumento utile per perseguire i seguenti obiettivi:

a) qualificare e sostenere il profilo professionale e formativo dell'assistente familiare, definendo e riconoscendo conoscenze e competenze professionali necessarie per lo svolgimento dei compiti e delle attività di cui all'articolo 3, comma 3;

b) favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro nell'ambito dell'assistenza familiare attraverso l'evidenziazione di un'offerta territoriale qualificata degli assistenti familiari;

c) promuovere la regolarità dei rapporti di lavoro favorendo l'emersione del lavoro non regolare a tutela dei lavoratori, dei datori di lavoro e delle famiglie.

3. La Giunta regionale stabilisce i requisiti per l'accesso al registro di cui al comma 1 e le modalità per la sua tenuta e funzionamento.

4. Il registro di cui al comma 1 è aggiornato periodicamente sulla base delle richieste di iscrizione o cancellazione degli assistenti familiari di cui alla presente legge e comunque con cadenza minima annuale.

5. Il registro è pubblico e liberamente accessibile anche attraverso i più moderni mezzi di comunicazione della rete web. In particolare, sono rese pubbliche le informazioni relative al nominativo dell'assistente familiare iscritto al medesimo registro e al possesso dei requisiti di ammissione dello stesso, evidenziando altresì particolari competenze ed esperienze nell'ambito dei compiti e delle attività di cui all'articolo 3, comma 3.

6. Il registro è, altresì, articolato in registri territoriali riferiti a ciascun distretto socio-sanitario di cui alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 e a ciascun comune capoluogo di provincia.

Art. 8 - Sportelli per l'assistenza familiare.

1. I comuni, in forma singola o associata, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'articolo 5, attraverso gli strumenti della programmazione socio-assistenziale in ambito locale ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, possono istituire gli sportelli per l'assistenza familiare. Tali sportelli garantiscono:

a) la pubblicazione e la diffusione nei registri territoriali di cui al comma 6 dell'articolo 7, anche negli ambulatori dei medici di medicina generale, nelle altre strutture di cure primarie e nelle farmacie;

b) l'ascolto e l'informazione a carattere generale e specifica circa l'assistenza familiare ai sensi della presente legge;

c) l'assistenza nella ricerca e nella scelta di un assistente familiare con competenze ed esperienze consone alle esigenze manifestate dalla famiglia;

- d) l'accoglienza, l'incontro ed il rapporto di vita tra le famiglie beneficiarie e gli assistenti familiari, a garanzia delle relazioni, della personalizzazione degli interventi e della loro continuità nel tempo;
- e) l'orientamento e la consulenza di natura tecnico-amministrativa derivante dalle procedure di assunzione dell'assistente familiare e da ogni altro obbligo ad essa correlato;
- f) l'orientamento e la consulenza di natura tecnico-amministrativa per accedere all'erogazione del contributo economico inerente l'assunzione dell'assistente familiare;
- g) l'assolvimento del debito informativo verso la Regione finalizzato sia alla concessione del contributo economico a favore del richiedente sia al monitoraggio dell'assistenza familiare.

Art. 9 - Interventi di sostegno economico.

1. La Regione sostiene le persone singole e le famiglie che si avvalgono di personale addetto all'assistenza familiare domiciliare di cui alla presente legge, attraverso la concessione di un contributo economico mensile.

2. Il contributo è concesso, qualora:

- a) l'assistente familiare sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 3;
- b) l'assistente familiare abbia un regolare contratto di lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- c) le persone singole e le famiglie si impegnano a far partecipare il personale addetto all'assistenza familiare domiciliare ai programmi di formazione continua e aggiornamento professionale.

3. Il contributo a favore delle persone singole e delle famiglie è costituito dalla corresponsione:

- a) di una parte dei contributi previdenziali versati a favore dell'assistente familiare;
- b) del premio assicurativo contro gli infortuni domestici a favore dell'assistente familiare assunto.

4. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce l'entità, la periodicità, la durata, i limiti di reddito e le compatibilità con altre agevolazioni statali e regionali per la concessione del contributo economico.

5. Il contributo è erogato alla famiglie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), con le modalità stabilite dalla Giunta regionale, tenuto conto di quanto stabilito ai commi 3 e 4 dell'articolo 9.

Art. 10 - Formazione dell'assistente familiare.

1. La Regione programma gli interventi formativi rivolti a coloro che aspirano a svolgere l'attività di assistente familiare di cui all'articolo 2, c. 1, lettera b). Tale programma, previa verifica e riconoscimento delle competenze ed esperienze pregresse dei partecipanti, deve perseguire i seguenti obiettivi:

- a) qualificare, accompagnare e sostenere l'inserimento lavorativo dell'assistente familiare;
- b) fornire competenze nel lavoro di assistenza alla persona, di aiuto domestico e di sostegno familiare;
- c) favorire la capacità di orientamento e di interazione con la rete dei servizi offerti in ambito sociale, sociosanitario e sanitario territoriale;

d) facilitare l'interculturalità ed assicurare l'apprendimento di base ed il miglioramento della conoscenza della lingua italiana qualora gli aspiranti assistenti familiari siano d'origine straniera.

2. Le iniziative di formazione degli assistenti familiari, di natura gratuita, sono articolate in modo da favorire l'apprendimento e l'autoapprendimento, tramite l'utilizzo di uno strumento didattico multimediale multilingue, anche al domicilio della famiglia assistita. I partecipanti alle iniziative formative devono essere residenti in Veneto o, qualora stranieri, possedere un regolare permesso di soggiorno.

3. Il completamento con successo del percorso di formazione comporta il rilascio di un attestato di frequenza che conferisce all'assistente familiare il titolo all'iscrizione nel registro di cui all'articolo 7.

4. I crediti formativi maturati con il rilascio dell'attestazione di frequenza di cui al precedente comma conferiscono all'assistente familiare il diritto di acquisire ulteriore formazione in ambito sociosanitario.

Art. 11 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, dell'articolo 9 della presente legge, quantificati in euro 5.000.000,00 per ciascun esercizio finanziario 2016, 2017 e 2018, si fa fronte con le risorse già allocate alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" - Programma 03 "Interventi per gli anziani", - Titolo 1 "Spese correnti", Programma 07 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociali" - Titolo 1 "Spese correnti" e Programma 10 "Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016-2018.

Art. 12 - Clausola valutativa.

1. Alla fine del primo anno di applicazione della presente legge, e successivamente ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi della presente legge e indicazioni per l'aggiornamento della programmazione pluriennale.

2. Nella relazione di cui al comma 1 sono comunque evidenziati appositi indicatori utili per la valutazione degli interventi di cui alla presente legge, quantomeno riferiti alla percentuale di domande soddisfatte sul totale delle stesse, nonché sull'utilizzo del Registro di cui all'articolo 7 e sul numero degli sportelli di cui all'articolo 8.

3. La Giunta regionale istituisce l'Osservatorio regionale sul lavoro degli assistenti familiari ed emana, sentita la competente commissione consiliare, le direttive di attuazione che ne regolano la composizione e i compiti.

INDICE

Art. 1 - Finalità.....	5
Art. 2 - Destinatari.	5
Art. 3 - Assistente familiare. Definizione e compiti.	5
Art. 4 - Interventi di qualificazione dell'offerta.	5
Art. 5 - Soggetti attuatori.	6
Art. 6 - Compiti della Regione.....	6
Art. 7 - Registro regionale degli assistenti familiari.....	7
Art. 8 - Sportelli per l'assistenza familiare.	7
Art. 9 - Interventi di sostegno economico.....	8
Art. 10 - Formazione dell'assistente familiare.....	8
Art. 11 - Norma finanziaria.....	9
Art. 12 - Clausola valutativa.	9

PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all'articolo 5

Legge 8 novembre 2000, n. 328 (1)

**LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO
DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI.**

Art. 1 - Principi generali e finalità.

1. La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.

2. Ai sensi della presente legge, per «interventi e servizi sociali» si intendono tutte le attività previste dall'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo Stato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e della presente legge, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.

4. Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

5. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.

6. La presente legge promuove la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui al comma 1.

7. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle competenze loro attribuite, ad adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni contenute nella presente legge, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 novembre 2000, n. 265, S.O.

Nota all'articolo 8

Legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 (BUR n. 77/1994)

NORME E PRINCIPI PER IL RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502 "RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA", COSI' COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 7 DICEMBRE 1993, N. 517.

Art. 8 - Delega dei servizi socio-assistenziali e piani di zona dei servizi sociali.

(1)

1. La Regione persegue l'integrazione delle politiche sanitarie e sociali e promuove la delega della gestione dei servizi sociali da parte dei comuni alle Unità locali socio-sanitarie, anche prevedendo specifici finanziamenti, con le modalità definite dal piano regionale socio-sanitario.

2. La Regione persegue altresì l'integrazione delle attività svolte da soggetti pubblici e privati sia all'interno del comune sia a livello intercomunale in ambiti territoriali corrispondenti a quelli definiti per le nuove Unità locali socio-sanitarie. Il principale strumento di integrazione, per tale finalità, è rappresentato dai piani di zona dei servizi sociali che vengono elaborati ed approvati dal sindaco, qualora l'ambito territoriale dell'Unità locale socio-sanitaria coincida con quello del comune o dalla conferenza dei sindaci, con le modalità previste dal piano socio-sanitario regionale.

(1) Art. 128 legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 stabilisce che il piano di zona di cui al presente articolo e all'art. 4 legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 è lo strumento primario di attuazione della rete dei servizi sociali e dell'integrazione sociosanitaria.